

N. R.G. 2015/1609



## TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

### PRIMA SEZIONE CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **1609/2015**

Il giudice Laura Massari,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19/03/2015,  
ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

Con ricorso ex art.700 c.p.c. Alessia Ceccarelli e Reti Televisive Italiane s.p.a. (di seguito RTI) hanno lamentato il contenuto gravemente offensivo del loro decoro, onore e reputazione di numerose affermazioni pubblicate sul *blog* denominato "odiestudioaperto" (<http://odiestudioaperto.blogspot.it>) ed hanno chiesto:

- la immediata rimozione e disabilitazione all'accesso dei contenuti specificamente indicati nei docc.3, 5 e 10 e relativi allegati, pubblicati all'interno del *blog* "odiestudioaperto", (<http://odiestudioaperto.blogspot.it>), accessibili attraverso lo specifico URL <http://odiestuideoaperto.blogspot.it/2009/01/riciclo-costante.html>, nonché attraverso gli URL specificati nei medesimi documenti richiamati;
- l'inibitoria di ogni futura indicizzazione, attraverso il motore di ricerca Google, degli hyperlink indicati negli stessi documenti;
- l'inibitoria di ogni futura memorizzazione di commenti a contenuto manifestamente lesivo dell'onore e del decoro, nonché del proprio diritto all'oblio o, in subordine, la rimozione e deindicizzazione entro 24 ore dalla richiesta dei ricorrenti;
- in ogni caso, di informare immediatamente l'autorità giudiziaria dell'esistenza dei contenuti illeciti e fornire le informazioni in suo possesso per l'identificazione dei soggetti che utilizzano i servizi forniti dalla resistente;
- di adottare i conseguenti provvedimenti ex art.614 bis c.p.c..

Hanno dedotto in fatto i ricorrenti:

- la dott.ssa Ceccarelli di aver appreso, nel mese di luglio 2014, dell'esistenza del *blog* denominato "odiestudioaperto" (<http://odiestudioaperto.blogspot.it>) all'interno del quale erano pubblicate espressioni offensive nei suoi confronti, e successivamente anche RTI verificava la pubblicazione di post e relativi commenti di natura parimenti offensiva nei confronti del telegiornale e dei giornalisti del notiziario Studio Aperto da essa prodotto (doc.3);
- di aver inviato a Google Inc. reiterate richieste per ottenere la rimozione delle espressioni offensive -accompagnate dall'indicazione dei relativi URLs- che tuttavia avevano avuto un esito solo parziale anche per il rifiuto di Google di intervenire su quegli URLs ritenuti di interesse pubblico in quanto relativi alla vita professionale della dott.ssa Ceccarelli (docc. da 6 a 11);



-che nelle comunicazioni Google inoltre lamentava la mancanza di specifica indicazione degli URLs, nonostante essi fossero stati puntualmente riportati ed in ogni raggiungibili dalla pagina web del relativo post.

Hanno quindi affermato la necessità della loro iniziativa cautelare alla luce della dichiarata volontà di Google di non intervenire sulla maggior parte dei contenuti diffamatori segnalati.

Quanto al *fumus boni iuris* della domanda, i ricorrenti hanno ribadito la natura diffamatoria e denigratoria delle affermazioni pubblicate all'interno del blog "odiestudioaperto" (indicate nei docc.3, 5 e 10 ed in parte riportate alle pagg.7-9 del ricorso) ed hanno dedotto la responsabilità concorrente ed agevolatrice di Google nella causazione dell'illecito, responsabilità secondo la loro prospettazione configurabile sia in base alle comuni regole della responsabilità civile (per il controllo esercitato da Google sui contenuti immessi dagli utenti, secondo quanto rilevabile dagli stessi "Termini di servizio Google" e dalle Norme per i contenuti di Blogger -docc.13 e 14- e che non consente di godere delle limitazioni di responsabilità previste per il fornitore di un servizio di mera memorizzazione) sia in forza di quanto stabilito dalla Direttiva 2000/31/CE.

Il concorso/contributo agevolatore di Google alla realizzazione dell'illecito è inoltre ravvisato dai ricorrenti nel servizio web search fornito dalla resistente, attraverso il quale sono (anche) raggiungibili i contenuti diffamatori.

Hanno inoltre allegato, in subordine, che la permanenza on line del materiale diffamatorio lede il diritto all'oblio, trovandosi raccolti nel blog "odiestudioaperto" post e commenti dal luglio 2006 al febbraio 2010 e risultando oramai venuto meno qualsiasi interesse alla loro permanenza.

Quanto al *periculum in mora*, hanno evidenziato l'attualità del pregiudizio e la sua irreparabilità nelle more del giudizio di merito, anche in considerazione della potenzialità lesiva e diffusiva del mezzo utilizzato.

Le domande cautelari sono proposte in relazione al giudizio di merito che i ricorrenti intendono promuovere per ottenere in via definitiva tutela inibitoria e il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, causati dal carattere gravemente diffamatorio dei contenuti in questione non rimossi da Google.

Respinta l'istanza di adozione di provvedimento inaudita altera parte ed instaurato il contraddittorio, si è costituita Google Inc. che in via preliminare ha chiesto un termine per poter compiutamente replicare al ricorso avversario, ad essa non notificato nella sua interezza.

Il procedimento è stato pertanto rinviato alla successiva udienza del 19.3.2015, con termine intermedio alla resistente (16.3.2015) per il deposito di memoria e di documenti.

All'udienza, respinta la richiesta della difesa di parte ricorrente di dichiarare la nullità delle difese asseritamente effettuate fuori termine per le ragioni indicate nel provvedimento a verbale, le parti hanno proceduto alla discussione.

La difesa dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento della domanda cautelare, precisando che la stessa ha ad oggetto gli URL indicati nelle diffide di cui ai docc.6, 8 e 10 e che, a tutt'oggi, sono disponibili in rete i post dal contenuto diffamatorio (come da dichiarazione del 19.3.2015 prodotta quale doc.23).

La difesa di Google ha chiesto il rigetto del ricorso per le ragioni illustrate nella memoria che possono essere così sintetizzate:



- a seguito delle diffide inviate dalla dott.Ceccarelli e da RTI, essa Google ha provveduto alla rimozione di alcuni degli URL segnalati, rifiutando la rimozione di altri, avvalendosi dei principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza 13.5.2014 (c.d. sentenza Costeja) e delle linee guida per l'esercizio del diritto all'oblio di cui al documento Working Party Article 29 del 27.11.2014;
- inoltre, le ricorrenti non hanno correttamente indicato l'URL relativo al commento offensivo, bensì quello relativo al post -privo di contenuto diffamatorio- al quale il commento si riferisce, non consentendo quindi la esatta individuazione dell'oggetto della domanda di rimozione, nonostante la facilità della procedura per ottenere l'URL del singolo commento e senza attivare le procedure online messe a disposizione da Google, sostanzialmente richiedendo a Google di ricercare, tra i commenti, quelli a contenuto illecito, attività non dovuta ma tuttavia in parte compiuta per spirito collaborativo;
- Google non è responsabile dei blog e dei loro contenuti immessi dagli utenti, non ha alcun potere di controllo (tantomeno preventivo) sugli stessi, non è obbligata a ricercare fatti o circostanze indicative di illeciti;
- l'obbligo di rimozione richiede, secondo quanto stabilito dall'art.16 del D.L.vo n.70/2003, la effettiva conoscenza da parte di Google della illiceità dei contenuti ed un provvedimento dell'autorità competente;
- anche a voler ritenere il primo requisito soddisfatto dalle diffide di parte, queste devono comunque identificare in maniera puntuale il singolo contenuto illecito con lo specifico URL;
- la responsabilità di Google non sussiste anche in applicazione dei generali principi della responsabilità civile, come invece ritenuto dalle controparti, proprio in mancanza di un dovere di controllo preventivo e di ricerca attiva di eventuali illeciti;
- in ogni caso, non è configurabile in capo a Google alcuna condotta diffamatoria per totale assenza dell'elemento soggettivo, non desumibile -contrariamente a quanto indicato dai ricorrenti- dalla conoscenza della presenza dei contenuti offensivi a far tempo dalle diffide ricevute e dal rifiuto, asseritamente doloso, di provvedere alla loro rimozione;
- neppure è configurabile responsabilità di Google in relazione al servizio di Web Search, attraverso il quale sarebbero accessibili i contenuti illeciti oggetto delle doglianze;
- quanto alla lamentata violazione del diritto all'oblio (peraltro esercitabile dalle sole persone fisiche e quindi non da RTI), va considerata la prevalenza del ruolo pubblico della dott.ssa Ceccarelli;
- inammissibile, infine, la richiesta di inibitoria.

Google ha contestato la domanda cautelare anche sotto il profilo del periculum per genericità della deduzione del danno lamentato.

La difesa di Google ha inoltre fatto presente di aver rimosso alcuni contenuti relativi a URL di commenti che ha ritenuto di contenuto ingiurioso in maniera immediatamente percepibile ed ha depositato elenco degli URL dei commenti rimossi.

Le prime richieste dei ricorrenti sono volte ad ottenere la pronuncia di un ordine a Google Inc. di immediata rimozione e disabilitazione all'accesso dei contenuti specificamente indicati nei docc.3, 5 e 10 e relativi allegati, pubblicati all'interno del *blog* "odiostudioaperto", (<http://odiostudioaperto.blogspot.it>), accessibili attraverso lo specifico URL <http://odiostudioaperto.blogspot.it/2009/01/riciclo-costante.html>, nonché attraverso gli URL specificati nei medesimi documenti richiamati nonché di inibire ogni futura indicizzazione, attraverso il motore di ricerca Google, degli hyperlink indicati negli stessi documenti.



Preliminarmente questo giudice rileva che non è controversa tra le parti (né invero sarebbe fondatamente contestabile) la natura offensiva dei commenti pubblicati sul blog “odiostudioaperto”, sia nei confronti della giornalista Alessia Ceccarelli sia in generale nei confronti del notiziario Studio Aperto prodotto da RTI, segnalati dai ricorrenti e dettagliatamente riportati nei documenti prodotti ai quali si rimanda.

I ricorrenti prospettano la responsabilità concorrente ed agevolatrice di Google Inc. per i commenti illeciti scritti dagli utenti all’interno del blog “odiostudioaperto”, pubblicato in rete tramite il servizio Blogger, sia con richiamo alle comuni regole della responsabilità civile sia in forza di quanto stabilito dalla Direttiva 2000/31/CE. Rilevano inoltre che la collaborazione di Google nell’illecito trova conferma nella circostanza che attraverso l’accesso al blog in questione è consentito e facilitato dal servizio di web search gestito da Google.

La valutazione della sussistenza del *fumus boni iuris* della istanza cautelare non può che partire dalla considerazione che la fattispecie in esame attiene all’offerta del servizio Blogger di cui è proprietaria e fornitrice Google Inc rispetto al quale la resistente agisce quale Internet Service Provider.

Come questo giudice ha già ritenuto in un precedente procedimento relativo ad una fattispecie che presentava profili in parte analoghi alla presente, rileva in primo luogo la disciplina del D.Lgs n.70/2003, attuativo della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico. Il citato decreto regola l’attività del prestatore di servizi della società dell’informazione individuandone tre tipologie: attività di semplice trasporto -*mere conduit*- (“consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione” –art.14); attività di memorizzazione temporanea -*caching*- (“consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio” per il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta –art.15); attività di memorizzazione di informazioni -*hosting*- (“consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio” –art.16).

Gli artt.14, 15 e 16 del decreto prevedono inoltre le condizioni di esonero di responsabilità del prestatore dei tre distinti servizi per le informazioni trasmesse e la loro memorizzazione.

Non sembra contestabile che Google Inc rispetto all’attività in esame si ponga come hosting provider, con conseguente esonero di responsabilità per le informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio in presenza delle condizioni dettate dall’art.16 (“*a*) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione; *b*) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso.”).

Tuttavia la valutazione della responsabilità di un hosting provider non pare poter essere effettuata senza considerare anche:

-la precisazione contenuta nel considerando 42 della direttiva 2000/31/CE, che limita le deroghe alla responsabilità stabilite nella direttiva esclusivamente al “caso in cui l’attività di prestatore di servizi della società dell’informazione si limiti al processo tecnico di attivare e fornire accesso ad



una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione. Siffatta attività è di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della società dell'informazione non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate.”;

-la elaborazione giurisprudenziale (nazionale e comunitaria, ampiamente richiamata da entrambe le parti) che nella valutazione del comportamento e della (eventuale) responsabilità di un hosting provider, da effettuarsi caso per caso, ha portato a distinguere le figure dell'hosting provider passivo e dell'hosting provider attivo, da individuarsi quest'ultimo nel soggetto che non si limita ad una fornitura neutra rispetto alla organizzazione della gestione dei contenuti immessi dagli utenti ma interviene nell'organizzazione e selezione del materiale trasmesso.

Una siffatta valutazione di operatività dell'esonero di responsabilità tiene conto dalla evoluzione delle modalità di offerta e di fruizione dei servizi sulla rete e porta ad esaminare l'attività dell'hosting provider attivo secondo gli ordinari criteri in materia di responsabilità aquiliana qualora si ravvisi che la stessa esuli da un trattamento puramente tecnico ed automatico del materiale immesso dagli utenti (riconducibile alla previsione del D.Lgs n.70/2003).

In tale contesto, sembra potersi affermare che Google Inc, pur non direttamente responsabile delle informazioni memorizzate, ove venga a conoscenza della illiceità dei contenuti immessi dagli utenti del servizio Google Gruppi, anche (e soprattutto) a seguito di segnalazione del soggetto interessato (come nel caso di specie), sia tenuta ad attivarsi per la loro rimozione.

La sua configurabilità quale hosting provider attivo infatti pare desumibile sia dagli interventi attivi nell'organizzazione del materiale immesso sia dagli stessi termini di servizio di Google (doc.29 ricorrenti e doc.1 resistente) e dalle specifiche norme per i contenuti di Google Gruppi (doc.20 ricorrenti).

Invero anche la recente sentenza della Corte di Appello di Milano (del 7.1.2015) richiamata da Google, che sembra non condividere la distinzione tra hosting provider passivo e hosting provider attivo, non incide sulla esenzione di un obbligo generale di sorveglianza e sulla imputabilità di una responsabilità per contenuti illeciti solo ex post e previa notifica e richiesta di rimozione sino a quando nel rapporto che intercorre tra il prestatore del servizio e il contenuto pubblicato dall'utente il primo resti “neutrale” rispetto alla elaborazione del secondo.

Permane comunque la necessità di valutare il comportamento di Google successivo alle segnalazioni della presenza di contenuti illeciti ed alle richieste di rimozione avanzate prima dalla dott.ssa Ceccarelli e successivamente anche da RTI, solo parzialmente soddisfatte (il tutto come emerge dai documenti prodotti dalle parti).

Va precisato che, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, Google Inc. non è rimasta inattiva bensì ha, in parte, provveduto alla eliminazione dei post o commenti ai post inizialmente segnalati.

Per gli altri (oggetto delle prime due diffide inviate dalla sola Ceccarelli -docc.6 e 8 ricorrenti e docc.1 e 3 resistente) Google, pur non contestando il loro contenuto diffamatorio, ha rifiutato di aderire richiamando i principi espressi dalla Corte di Giustizia UE , sez. Grande, sentenza 13.05.2014 n° C-131/12, in particolare sotto il profilo dell'interesse pubblico al mantenimento



dell'informazione in ragione del ruolo dell'interessata nella vita pubblica (docc.7 e 9 ricorrenti e docc.2 e 4 resistente).

Nella risposta di Google Inc. alla prima diffida si legge:

“In merito ai seguenti URL:

<http://odiostudioaperto.blogspot.com/2009/01/riciclocostante.html>

<http://www.davidemaggio.it/archives/57163/tgcom24alessiacecarellivaincrisiacausadiunserviziochenonparte>

<http://www.digitalforum.it/showthread.php?131965DiscussionisuMediasetTgCom24/page353>

Sembra che gli URLs in questione si riferiscano a contenuto riguardante la vita professionale della sua assistita di sostanziale interesse pubblico. Per esempio, questi URLs potrebbero interessare potenziali o attuali consumatori, utenti o fruitori dei suoi servizi. Pertanto, la presenza di questi contenuti nei nostri risultati di ricerca, per la specifica parola di ricerca corrispondente al suo nome, ci sembra giustificata dall'interesse pubblico ad averne accesso. Per il momento, Google ha deciso di non prendere provvedimenti riguardo gli URLs in questione.”, decisione confermata nella seconda risposta e che la difesa ha ribadito nel presente giudizio sostenendone la correttezza.

Ritiene questo giudice che il richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia non sia pertinente e che nel presente giudizio, rispetto ai post ed ai commenti esattamente indicati (con i relativi URLs) nelle prime due richieste di rimozione, non possa ragionevolmente invocarsi da parte di Google la necessità di contemperare, da un lato, il rispetto e la tutela dei diritti fondamentali della persona, dall'altro, l'interesse degli utenti di internet ad avere accesso al commento in relazione al ruolo che tale persona riveste nella vita pubblica: non si tratta infatti di informazioni correttamente trasmesse, bensì di affermazioni di pura offesa e denigrazione, al mantenimento delle quali non è configurabile alcun interesse pubblico, tanto meno prevalente rispetto a quello della rimozione.

Con riferimento alla terza diffida e richiesta di rimozione del 7.11.2014 (doc.10 ricorrenti; doc.5 resistente), accompagnata da un lungo elenco di commenti, la difesa di Google afferma in via prioritaria la omessa corretta identificazione da parte dei ricorrenti dei post e/o dei commenti ad essi relativi oggetto della stessa. In particolare, se ben si è inteso, Google lamenta la mancata indicazione dello specifico URL idoneo a correttamente individuare il singolo commento (posizione qui assunta e già comunicata ai ricorrenti in risposta alla diffida in esame -doc.11 ricorrenti; doc.6 resistente), omissione che le avrebbe impedito e tuttora le impedirebbe di procedere alla eliminazione dei contenuti illeciti lamentati dai ricorrenti, se non ricorrendo ad un lungo e difficoltoso processo di identificazione.

Con l'acronimo URL (Uniform Resource Locator) si intende una sequenza di caratteri che identifica univocamente un documento, un'immagine, un video presente in internet.

Sul punto i ricorrenti affermano che la indicazione, da parte loro, del contenuto dei commenti, è sufficiente per la loro individuazione. Non sembra dunque da loro contestato di non aver sempre indicato il singolo URL ma, talora, il solo URL del post al quale si riferisce il commento denigratorio, tra altri di contenuto non oggetto di doglianza.

Non pare ragionevole pretendere che Google, a fronte di una richiesta non precisa e pur essendo disponibili per gli interessati gli strumenti per la sua specificazione, secondo quanto indicato dalla ricorrente sin dalle prime risposte alle diffide, qui ribadito e non compiutamente posto in dubbio dai ricorrenti, si attivi per un ricerca facendosi carico di un onere che spetta alla controparte.

Va altresì rilevato che l'indeterminatezza dell'oggetto della terza diffida (tale da non consentire a Google una esatta identificazione del commento) non è stata sanata dagli interessati nel corso del



procedimento, che hanno insistito nella domanda come inizialmente formulata nonostante le indicazioni date dalla ricorrente, anche con la produzione in udienza, di successive intervenute rimozioni e di non reperimento dei commenti.

Dal comportamento di Google Inc, che ha comunque proceduto ad interventi di rimozione dopo le prime due diffide (in parte connotate dalla medesima omessa precisa indicazione dei singoli URL) non può desumersi alcun elemento a favore della prospettazione dei ricorrenti, considerato che le prime due diffide avevano ad oggetto un limitato numero di commenti, a differenza della terza relativa a centinaia di commenti.

Concludendo su tale primo aspetto, sussiste il fumus boni iuris rispetto alla domanda sub a) limitatamente all'ordine di immediata rimozione e disabilitazione all'accesso dei contenuti di cui agli URL oggetto di specifica segnalazione della natura illecita da parte di Alessia Ceccarelli, destinataria delle affermazioni diffamatorie, e non eliminati da Google per la asserita sussistenza di un "interesse pubblico" alla loro permanenza, e precisamente:

<http://odiostudioaperto.blogspot.com/2009/01/riciclocostante.html>

<http://www.davidemaggio.it/archives/57163/tgcom24alessiaceccarellivaincrisiacausadiunserviziochenonparte>

<http://www.digitalforum.it/showthread.php?131965DiscussionisuMediasetTgCom24/page353>

Quanto al periculum in mora, pare sufficiente rilevare che il permanere dei contenuti diffamatori comporti un progressivo aggravamento, nelle more del giudizio di merito, delle posizioni soggettive che si assumono lese quantomeno sotto il profilo del danno di natura non patrimoniale lamentato.

La domanda non può per il resto trovare accoglimento in considerazione della già rilevata sua indeterminatezza.

Il ricorso non può viceversa trovare accoglimento per le ulteriori domande volte ad ottenere inibitoria rispetto a futuri comportamenti, ed in particolare ad impedire ogni futura memorizzazione di contenuti manifestamente lesivi.

Non è condivisibile la prospettazione dei ricorrenti che pretende di configurare a carico di un hosting provider, anche ove qualificato 'attivo', un dovere di esaminare i contenuti dei post prima della loro pubblicazione ed un corrispondente obbligo di impedirla ove ritenuta connotata da illiceità.

L'art.17 D.Lgs n.70/2003 espressamente esclude un obbligo generale di sorveglianza: "Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite."

L'esistenza di un obbligo generale di preventivo controllo dei contenuti messi in rete dagli utenti non è inoltre ricavabile dalla disciplina della responsabilità civile ordinaria né dai considerando della direttiva 2000/31/CE né infine dalla circostanza che la regolamentazione dettata da Google Inc per gli utenti dei servizi messi a disposizione (in via generale e per i contenuti di Blogger) contenga una riserva del diritto di rimuovere taluni contenuti ed anche di eliminare l'account in caso di violazione.

Non ritenendo ravvisabile un dovere di Google di verificare in via anticipata il contenuto dei post e dei commenti ad essi relativi immessi dagli utenti, non pare di conseguenza configurabile una sua condotta concorrente/agevolatrice nella commissione dell'illecito così da poter escludere che essa possa beneficiare delle deroghe in materia di responsabilità previste, come affermato dai ricorrenti



anche con specifico richiamo al considerando 44 della direttiva 2000/31/CE. (“44) Il prestatore che deliberatamente collabori con un destinatario del suo servizio al fine di commettere atti illeciti non si limita alle attività di semplice trasporto («mere conduit») e di «caching» e non può pertanto beneficiare delle deroghe in materia di responsabilità previste per tali attività.”).

Le domande cautelari volte ad ottenere inibitoria rispetto a futuri comportamenti non possono pertanto trovare accoglimento.

Le spese del giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti, considerato il parziale accoglimento della domanda e valutato il comportamento processuale di parte resistente che - contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti- non è rimasta inattiva sin dal ricevimento della prima diffida ed anche dopo la notifica del ricorso si è adoperata per la rimozione dei contenuti illeciti segnalati.

P.Q.M.

- in parziale accoglimento del ricorso, ordina a Google Inc la immediata rimozione e disabilitazione all'accesso dei contenuti di cui agli URL oggetto di specifica segnalazione della natura illecita da parte di Alessia Ceccarelli, destinataria delle affermazioni diffamatorie, e non eliminati da Google per la asserita sussistenza di un “interesse pubblico” alla loro permanenza, come precisati in parte motiva;

-dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.

Si comunichi.

Milano, 13 aprile 2015

Il giudice  
Laura Massari

